

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-554 del 08/02/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE CON RESTITUZIONE IN FALDA COMUNE: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) TITOLARE: CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO CODICE PRATICA N. MO08A0079/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-572 del 05/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE CON RESTITUZIONE IN FALDA

COMUNE: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TITOLARE: CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO

CODICE PRATICA N. MO08A0079/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

visto l'art.10 del DLgs n.22/2010, per cui l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (RD 1775/1933), ossia con le stesse modalità previste per il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche;

richiamata la Determinazione n° 9503 del 29/09/2009 con la quale è stata assentita alla ditta Marefosca Costruzioni Srl, C.F.:01258680386, **la concessione di derivazione** di acqua pubblica sotterranea in comune di San Giovanni in Persiceto (BO), con **scadenza al 31/12/2015** (pratica MO08A0079), con una portata massima di 10 l/s per complessivi 126.000 mc/a, **ad uso geotermico** di scambio di calore con impianto di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) di edifici residenziali in Via Gherardi - Comparto C3.98 (59 Unità abitative private), e successiva restituzione nella stessa falda di prelievo:

- **mediante le seguenti opere** (di seguito: impianto geotermico):

- **un pozzo di prelievo** denominato PZ1;
- **tre pozzi di restituzione** denominati, rispettivamente: PZ2, PZ3 e PZ4;
- **un pozzo/piezometro di controllo** denominato PZ5, da utilizzarsi per controlli e verifiche ritenute opportune dalla P.A.,

- **con prescrizioni di monitoraggio** piezometrico, di volume di prelievo, di temperatura e di qualità dell'acqua di falda da effettuarsi nel pozzo di prelievo PZ1, nel pozzo di restituzione PZ4 ed in quello PZ5, con le modalità fissate nel Disciplinare di concessione;

viste l'istanza di rinnovo della concessione (procedimento MO08A0079/15RN01), assunta agli atti della regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG/2015/890061 del 28/12/2015 **e le successive integrazioni** Prot. n. PG/2020/90776 del 24/06/2020 e Prot. n. PG/2020/96879 del 06/07/2020, **presentate dalla ditta MAREFOSCA COSTRUZIONI IN FALLIMENTO** SRL, C.F.:/P.IVA:01853261202, con sede legale in comune di San Matteo della Decima (BO), Via della Stazione 8, in ordine alla sentenza del Tribunale di Bologna n.70/2015 che ha dichiarato in data 28/04/2015 il fallimento della ditta concessionaria con continuazione temporanea dell'attività fino alla data del 31/12/2015, salvo proroghe e deroghe; **con le quali sono stati comunicati i seguenti aggiornamenti sull'esercizio della concessione e lo stato di fatto dell'impianto geotermico:**

- sono stati ridenominati i mappali dei terreni su cui insistono tutti i pozzi dell'impianto geotermico;

- sono stati forniti i dettagli tecnici dei tratti filtranti dei pozzi di prelievo e di restituzione;

- lo scambio di calore delle acque di falda avviene mediante uno scambiatore a piastre di acciaio inox, collegato a pompe di calore, con un differenziale massimo di temperatura di 5 °C rispetto a quella di prelievo, per una potenza termica di circa 210 KW;

- l'acqua di falda nell'impianto geotermico non subisce alcun trattamento chimico, ma viene unicamente sottoposta ad un processo di filtrazione attraverso il passaggio in un filtro autopulente anti sabbia a funzionamento automatico;

- l'impianto geotermico (differentemente da quanto previsto nella concessione), è utilizzato anche per:

- la produzione di acqua calda sanitaria;
- l'alimentazione del circuito idrico della pompa di calore (acqua tecnologica);

- sulla base dei dati di monitoraggio disponibili, fino al 2014:

- non si notano scostamenti significativi della temperatura naturale di fondo della falda e della differenza di temperatura di scambio geotermico, né del contenuto della carica batterica;
- per quanto riguarda la capacità di restituzione del sistema, fino al 2014, i pozzi sono stati in grado di restituire i volumi di acqua prelevati in un percentuale compresa dal 91 al 98%, con diversi contributi da parte dei tre pozzi, in particolare con contributi del 48/50% del pozzo PZ4; **del 32/39% del pozzo PZ3** e del 11/20% del pozzo PZ2;
- per quanto riguarda i volumi di prelievo, fino al 29/01/2014, le quantità estratte dal pozzo PZ1 sono risultate in linea con i volumi concessi; mentre fino al 01/06/2016, le quantità estratte sono risultate decisamente superiori con volumi fino a 264.400 mc per malfunzionamenti dell'impianto geotermico e della pompa di calore;

- durante il primo semestre del 2020, l'impianto geotermico è stato soggetto a eventi di allagamento dai quali è stato possibile appurare:

- che gli allagamenti sono stati causati dal mancato assorbimento dell'acqua nei pozzi di restituzione con fuoriuscita dalla testa pozzo attraverso le tubazioni di sfiato dell'aria e dell'acqua, accumulo nei relativi avampozzi e dispersione in una condotta sotto terra, non meglio nota;
- l'esistenza di un ulteriore collegamento sotto terra tra gli avampozzi ed il bacino idrico di scarico di emergenza, non meglio noto, oltre quello principale regolato dalla valvola di scarico, in quanto durante gli eventi di allagamento, il bacino era alimentato nonostante la valvola di scarico fosse chiusa;

- la concessione viene esercitata, successivamente agli eventi di allagamento:

- mediante un sistema di restituzione composto da due soli pozzi, PZ2 e PZ4, in condizioni di scarsa efficienza, in grado di restituire un volume stimato pari a circa 13.000 mc/a, a fronte dei 126.000 mc/a al prelievo concessi;
- con la possibilità di uno scarico di emergenza in un bacino idrico presente nella porzione nord-ovest del Comparto, su terreno censito al Foglio 81 mappale 1034 del comune di San Giovanni in Persiceto, mediante tubazione che diparte dalla rete idrica dell'impianto geotermico subito a valle dell'ultimo pozzo di restituzione PZ4. Lo scarico è controllato da una valvola che si apre automaticamente nel caso la portata di arrivo ai pozzi di restituzione risulti superiore alla capacità di assorbimento della falda;

considerato che gli aggiornamenti sopra descritti sono in contrasto con le modalità di esercizio previste dalla concessione e pertanto, con nota Prot. n. PG/2020/99716 del 10/07/2020, la ditta MAREFOSCA COSTRUZIONI IN FALLIMENTO SRL è stata:

1. diffidata, ai sensi dell'art.32 del RR n.41/2001, a regolarizzare la propria situazione:

- **mediante** presentazione di un progetto di manutenzione/sostituzione dei pozzi di restituzione e relativo crono programma di attuazione, con le seguenti prescrizioni:

1.1 di dotare ogni testa pozzo di un sistema di chiusura a tenuta stagna che consenta il passaggio solo della tubazione di sfiato dell'aria (e non di sfioro di eventuali acque in risalita all'interno del pozzo) e di eventuali strumenti di misura piezometrici in continuo;

1.2 di dotare ogni pozzo di un sistema di avviso che, in caso di eccessiva pressione/risalita dell'acqua all'interno della colonna, blocca in automatico la pompa di prelievo nel Pozzo PZ1;

1.3 di realizzare degli avampozzi privi di qualsiasi collegamento/interferenza con reti sotterranee diverse da quella dell'impianto geotermico;

- **provvedendo** nell'immediato a:

1.a. disattivare la potenziale alimentazione del bacino idrico di emergenza da parte delle acque dell'impianto geotermico mediante sostituzione della valvola di scarico con tappo a tenuta idraulica;

1.b. scollegare la tubazione di sfioro dell'aria proveniente dalla testa di ogni pozzo di restituzione dal collettore principale della rete idrica dell'impianto geotermico;

1.c. eliminare negli attuali avampozzi dei pozzi di restituzione ogni tubazione e/o condotta diversa da quella dell'impianto geotermico,

con obbligo di presentare una dichiarazione, a firma congiunta con la ditta esecutrice, di aver eseguito i lavori di cui ai punti sopra 1.a, 1.b e 1.c, accompagnata da una Relazione Tecnica contenente la descrizione dei lavori eseguiti e un corredo fotografico a testimonianza;

2. limitata a esercitare la concessione in corso di rinnovo per un volume di acqua di prelievo non superiore a 13.000 mc/a, con divieto di alimentare il circuito idrico della pompa di calore, per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi di manutenzione/sostituzione dei pozzi di restituzione;

viste le note assunte agli atti, rispettivamente, al Prot. n. PG/2020/121316 del 24/08/2020 e al Prot. n. PG/2020/132598 del 16/09/2020, con le quali **il CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO**, CF/P.IVA: 03882971207, con sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Gian Giuseppe Gherardi SNC (costituito dai proprietari delle unità immobiliari servite dall'impianto geotermico per la climatizzazione), **ha presentato** prima una manifestazione d'interesse e poi **l'istanza di subentro alla domanda di rinnovo della concessione** di MAREFOSCA COSTRUZIONI, Prot. n. PG/2015/890061 del 28/12/2015:

- allegando:

- Atto del Tribunale di Bologna che in data 30/07/2020 ha disposto l'aggiudicazione all'asta a proprio favore dell'impianto geotermico, con responsabilità ed oneri a carico dello stesso;
- scrittura privata del 31/07/2020 con Marefosca Costruzioni in fallimento per l'immissione in possesso dell'impianto;

- comunicando di aver avviato la progettazione di manutenzione dell'impianto geotermico e, in attesa della sua realizzazione, di aver provveduto a fermare temporaneamente l'impianto per far fronte alle criticità segnalate nella diffida sopra richiamata e ottemperare alle prescrizioni ivi stabilite per il concessionario;

viste le successive integrazioni assunte agli atti al Prot. n. PG/2020/154803 del 27/10/2020 e al Prot. n. PG/2020/173522 del 30/11/2020, con le quali il CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO ha presentato:

- **la descrizione dei lavori** di manutenzione/modifica eseguiti sull'impianto geotermico **per ottemperare alle prescrizioni previste dalla diffida sopra richiamata;** tra cui, in particolare:

- l'installazione di valvole sui pozzi di restituzione PZ2 e PZ3 e di una centralina di controllo della pressione sulla rete idrica dell'impianto geotermico, in grado di bloccare automaticamente il funzionamento della pompa di prelievo nel pozzo PZ1 in caso di eccessiva pressione o risalita dell'acqua all'interno dei pozzi di restituzione;
- la disattivazione e la sigillatura delle tubazioni presenti negli avampozzi dei pozzi di restituzione ed estranee all'impianto geotermico;

- **la verifica positiva di funzionamento dell'impianto geotermico,** nel periodo ottobre-novembre 2020, successivamente agli interventi di manutenzione nei pozzi, a condizioni di prelievo/restituzione **con una portata massima di 6,8 l/s e media di 3,59 l/s, cui corrispondono complessivi 111.312 mc/a, mediante il pozzo di prelievo PZ1 e i pozzi di restituzione PZ2 e PZ4, con esclusione di quello PZ3 non più funzionante;**

- **la richiesta di utilizzo** di una parte delle acque prelevate per l'impianto geotermico, nella misura di circa 20 mc/a più parziali reintegri (per un massimo 40 mc/a), per alimentare il circuito idrico delle pompe di calore (acqua tecnologica) e nella misura massima di circa 0,05 mc per ogni operazione di contro lavaggio dei filtri autopulenti anti sabbia, a funzionamento automatico, delle acque di falda all'ingresso allo scambiatore di calore;

- **la richiesta di utilizzo temporaneo dello scarico di emergenza** dell'impianto geotermico nel limitrofo bacino idrico per il tempo necessario (massimo due/tre giorni l'anno) all'esecuzione dei lavori di manutenzione nei periodi di passaggio del funzionamento della pompa di calore da raffreddamento a riscaldamento e viceversa, **fino al completo ripristino dell'impianto geotermico con un terzo pozzo di restituzione in sostituzione del pozzo PZ3 non funzionante;**

dato atto dei lavori eseguiti dal CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO per ottemperare alle prescrizioni previste dalla diffida e per ripristinare il funzionamento dell'impianto geotermico;

considerato che l'istanza di rinnovo e quella di cambio di titolarità della concessione sono assoggettate alla procedura prevista agli art.li 27 e 28 del RR 41/2001;

considerato che i pozzi dell'impianto geotermico non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, caratterizzato: da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 10 m di profondità con trend positivo; da subsidenza con velocità passata da -10/-7,5 mm/a nel periodo 2006-2011 a -5/-2,5 mm nel periodo 2011-2016;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **non comporta un rischio ambientale** (attrazione) e trattandosi di una derivazione già esistente (rinnovo), è comunque compatibile con la PdG nel rispetto delle prescrizioni allegate;

dato atto che, per quanto riguarda lo scarico nel sottosuolo delle acque di scambio termico, l'Unità AUA e Acque Reflue di Arpae-AAC Metropolitana, con atto n. 208 del 20/01/2021, ha rilasciato al Consorzio Borgo San Filippo l'autorizzazione allo scarico con prescrizioni, di cui si richiamano in particolare:

- sia comunicata ad ARPAE-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue ed Unità Demanio Idrico la data di attivazione della deviazione nel bacino idrico di emergenza, la data di cessazione della derivazione ed il quantitativo di acqua sotterranea rilasciato nel bacino superficiale nel periodo transitorio durante il quale è concessa l'attivazione straordinaria dello scarico di emergenza.

- si prescrive d'installare entro il 31/03/2021 un contatore a valle della valvola/saracinesca che consente l'attivazione della deviazione al bacino d'emergenza;

- si richieda ad ARPAE-AACM-Unità Demanio Idrico entro il 31/12/2021 l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo di immissione in sostituzione del pozzo PZ3 non più funzionante;

ritenuto, pertanto, che **il rinnovo di concessione alle stesse condizioni** previste dalla Determinazione n° 9503 del 29/09/2009 di portata massima di 10 l/s per complessivi 126.000 mc/a, **potrà essere assentito** solo previo ripristino completo dell'impianto geotermico alle condizioni originarie di progetto assentite, provvedendo alla sostituzione del pozzo di restituzione PZ3 attualmente non funzionante con un nuovo pozzo di caratteristiche analoghe che garantirebbe la totale restituzione delle acque anche in caso di manutenzioni dell'impianto geotermico;

ritenuto, in conclusione, che sulla base della documentazione agli atti e nelle condizioni attuali dell'impianto geotermico, si può rilasciare alla **ditta CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO**, CF/P.IVA: 03882971207, con sede

legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Gian Giuseppe Gherardi SNC **il rinnovo della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determinazione n° 9503 del 29/09/2009:

con le seguenti varianti:

- **con una portata massima di 6,8 l/s** mediante il pozzo di prelievo PZ1 ubicato sul terreno corrispondente al Foglio 81, mappale 1043 del NCT del comune di San Giovanni in Persiceto:

- **per complessivi 111.312 mc/a**, ad uso *igienico e assimilati* così dettagliato:

- scambio di calore con impianto di climatizzazione sia per riscaldamento invernale, sia per raffrescamento estivo e per produzione acqua calda sanitaria; con gradiente massimo tra temperatura di prelievo e temperatura di re-immissione pari a $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- contro lavaggio dei filtri autopulenti anti sabbia della rete idrica dell'impianto geotermico e alimentazione del circuito idrico delle pompe di calore dell'impianto di climatizzazione (acqua tecnologica), per un massimo di 40 mc/a;

alle seguenti condizioni:

- **restituzione integrale nella stessa falda di prelievo** delle acque utilizzate per lo scambio di calore, mediante i pozzi di restituzione PZ2 e PZ4 ubicati sul terreno corrispondente al Foglio 81, rispettivamente mappale 1038 e mappale 1036 del NCT del comune di San Giovanni in Persiceto, **con esclusione di quelle strettamente necessarie per gli interventi di manutenzione dell'impianto geotermico**, nei momenti di passaggio da riscaldamento a raffreddamento e viceversa, nel rispetto del provvedimento dell'Unità AUA e Acque Reflue di Arpae-AAC Metropolitana n. 208 del 20/01/2021 di autorizzazione allo scarico;

- **prosecuzione del monitoraggio** di piezometria, temperatura e qualità della risorsa utilizzata con le stesse modalità previste dal Disciplinare della concessione rilasciata con Determinazione n° 9503 del 29/09/2009;

e con la seguente prescrizione:

- di presentare entro il 31/12/2021:

- domanda di sostituzione del pozzo di restituzione PZ3 con un nuovo pozzo di analoga funzionalità che garantirà

la totale restituzione delle acque anche in caso di manutenzioni dell'impianto geotermico;

- Relazione tecnica attestante l'avvenuta esecuzione della rimozione/distacco delle tubazioni per potenziale uso irriguo innestate sulla rete idrica di collegamento del pozzo di prelievo ai pozzi di restituzione;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che per la concessione di cui si chiede il rinnovo con cambio di titolarità sono stati regolarmente versati i canoni annuali fino al 31/12/2020;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 87,00 per la domanda di rinnovo e di 90,00 per quella di cambio di titolarità;
- del canone di concessione 2021 pari ad un importo di € 164,39;
- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 250,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione da parte del concessionario del disciplinare di concessione allegato al presente atto, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/18410 del 05/02/2020;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare al **CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO**, CF/P.IVA: 03882971207, con sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Gian Giuseppe Gherardi SNC,

il rinnovo con cambio di titolarità della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determinazione n° 9503 del 29/09/2009,

con le seguenti varianti:

- **con una portata massima di 6,8 l/s** mediante il pozzo di prelievo PZ1 ubicato sul terreno corrispondente al Foglio 81, mappale 1043 del NCT del comune di San Giovanni in Persiceto:

- **per complessivi 111.312 mc/a**, ad uso *igienico e assimilati* così dettagliato:

- scambio di calore con impianto di climatizzazione sia per riscaldamento invernale, sia per raffrescamento estivo e per produzione acqua calda sanitaria; con gradiente massimo tra temperatura di prelievo e temperatura di re-immissione pari a $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- contro lavaggio dei filtri autopulenti anti sabbia della rete idrica dell'impianto geotermico e alimentazione del circuito idrico delle pompe di calore dell'impianto di climatizzazione (acqua tecnologica), per un massimo di 40 mc/a;

alle seguenti condizioni:

a) **restituzione integrale nella stessa falda di prelievo** delle acque utilizzate per lo scambio di calore, mediante i pozzi di restituzione PZ2 e PZ4 ubicati sul terreno corrispondente al Foglio 81, rispettivamente mappale 1038 e mappale 1036 del NCT del comune di San Giovanni in Persiceto, **con esclusione di quelle strettamente necessarie per gli interventi di manutenzione dell'impianto geotermico**, nei momenti di passaggio da riscaldamento a raffreddamento e viceversa, nel rispetto del provvedimento dell'Unità AUA e Acque Reflue di Arpae-AAC Metropolitana n. 208 del 20/01/2021 di autorizzazione allo scarico;

b) **prosecuzione del monitoraggio** di piezometria, temperatura e qualità della risorsa utilizzata con le stesse modalità previste dal Disciplinare della concessione rilasciata con Determinazione n° 9503 del 29/09/2009;

con la seguente prescrizione:

- di presentare entro il 31/12/2021:

- domanda di sostituzione del pozzo di restituzione PZ3 con un nuovo pozzo di analoga funzionalità che garantirà

la totale restituzione delle acque anche in caso di manutenzioni dell'impianto geotermico;

- Relazione tecnica attestante l'avvenuta esecuzione della rimozione/distacco delle tubazioni per potenziale uso irriguo innestate sulla rete idrica di collegamento del pozzo di prelievo ai pozzi di restituzione.

La concessione è soggetta alle ulteriori seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2029.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2021** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 164,39=; importo versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509;

3) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

4) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

5) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

6) di dare atto che la **cauzione, fissata in € 250,00=** corrispondente all'importo minimo stabilito, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è stata versata dal nuovo concessionario** ai sensi dell'art. 28 del RR n. 41/2001, **anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c

postale n. 00367409/IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata al **CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO**, CF/P.IVA: 03882971207, con sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Gian Giuseppe Gherardi SNC.

Art.1

Ubicazione, descrizione, e modalità di utilizzo delle opere di presa, di restituzione e di monitoraggio e della relativa rete idrica di collegamento e utilizzazione

(impianto geotermico)

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS, mediante il pozzo PZ1*, con obbligo di restituzione delle acque nella stessa falda di prelievo **mediante i due pozzi PZ2 e PZ4, attivi** ed, in caso di ripristino/sostituzione, mediante il pozzo PZ3, attualmente non funzionante. È inoltre presente il pozzo/piezometro di monitoraggio PZ5.

B) Tutti i pozzi sono ubicati in comune di San Giovanni in Persiceto (BO), sui terreni e nei punti di coordinate geografiche UTM RER, così come indicati nella planimetria catastale agli atti ed elencati nella tabella seguente assieme alle principali caratteristiche tecniche:

pozzi (tubaggio PVC PN 12.5)	Foglio	mappale	utm rer x	utm rer y	Profondità m. da p.c.	Diametro int. mm.	Tratto filtrante microfessurato (1 mm) m. da p.c.
PZ1 prelievo	81	1043	674272	945565	90	226	76-86
PZ2 restituzione	81	1038	674276	945687	90	113	79-89
PZ3 restituzione inutilizzato	81	1041	674325	945691	95	226	79-89
PZ4 restituzione	81	1036	674223	945709	95	226	79-89
PZ5 monitoraggio	81	1039	674267	945726	94	125	

C) La **rete idrica dell'impianto geotermico** che collega tutti i pozzi è a circuito chiuso, regolato normalmente a circa 2,5 bar di pressione, ed è costituita da tubazione interrata in PEAd DN 125, nel tratto iniziale dal pozzo di prelievo alla centrale geotermica, dove avviene lo scambio di calore, ed in PEAD DN 90 dall'uscita dalla centrale geotermica ai pozzi di restituzione.

In particolare, la rete idrica presenta la possibilità di uno **scarico di emergenza** in un bacino idrico presente nella porzione nord-ovest del Comparto, su terreno censito al Foglio 81 mappale 1034 del comune di San Giovanni in Persiceto, mediante tubazione che diparte da quella della rete idrica dell'impianto geotermico subito a valle dell'ultimo pozzo di restituzione PZ4. Lo scarico è controllato da una valvola che si apre automaticamente nel caso la portata di arrivo ai pozzi di restituzione risulti superiore alla capacità di assorbimento della falda e, subito a valle, da una valvola manuale che rimane sempre chiusa. La valvola manuale si può aprire solo per il periodo **strettamente necessario per gli interventi di manutenzione dell'impianto geotermico**, nei momenti di passaggio da riscaldamento a raffreddamento e viceversa;

D) il **pozzo di prelievo PZ1** è completato con una elettropompa sommersa di 7,5 Kw di potenza, con una portata massima di 8,3 l/s, dotata di inverter che regola automaticamente il suo funzionamento di accensione/spegnimento a seconda della temperatura di scambio termico richiesta dall'impianto di climatizzazione e in caso di superamento di un livello di soglia di sovra pressione prefissato nella rete idrica dell'impianto geotermico. La testa pozzo è flangiata a tenuta stagna, attraversata da nuovo sfiato d'aria. Sulla tubazione di adduzione in uscita dalla testa pozzo sono montati in serie due nuove autoclavi da 200 litri per il mantenimento in pressione dell'impianto, valvola di chiusura e nuovo contatore (matricola 20-050365 con lettura di 5899,980 mc alla data del 30/10/2020);

E) Tutti **pozzi di restituzione** (con eccezione del pozzo PZ3, inutilizzato) hanno la testa pozzo flangiata a tenuta stagna, attraversata soltanto dalla tubazione di adduzione dell'acqua proveniente dallo scambio geotermico, lungo la quale è montato un contatore di volume, e, dalla tubazione della valvola CSA 3F-RP che ha la funzione di regolare sia lo

sfiato dell'aria sia di impedire l'uscita dell'acqua dal pozzo in caso di risalita eccessiva/aumento di pressione nella colonna per mancato assorbimento nella falda. Alla data del 30/10/2020 il contatore di volume del pozzo PZ2 segna un volume di 64.040 mc; mentre quello del pozzo PZ4 un volume di 625.549 mc.

F) Il prelievo dal pozzo PZ1 è stabilito:

- **con una portata massima di 6,8 l/s**

- **per complessivi 111.312 mc/a**, ad uso *igienico e assimilati* così dettagliato:

- scambio di calore con impianto di climatizzazione sia per riscaldamento invernale, sia per raffrescamento estivo e per produzione acqua calda sanitaria; con gradiente massimo tra temperatura di prelievo e temperatura di re-immissione pari a $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- contro lavaggio dei filtri autopulenti anti sabbia della rete idrica dell'impianto geotermico e alimentazione del circuito idrico delle pompe di calore dell'impianto di climatizzazione (acqua tecnologica), per un massimo di 40 mc/a;

G) l'uso effettuato è assimilato a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3 Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà:

- continuare il **monitoraggio** piezometrico, di volume di prelievo, di temperatura e di qualità dell'acqua di falda nel

pozzo di prelievo PZ1, nel pozzo di restituzione PZ4 ed in quello di monitoraggio PZ5, con le modalità fissate nel Disciplinare di concessione rilasciata con Determinazione n° 9503 del 29/09/2009;

- **inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno**, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica che illustra ed analizza sotto forma di diagrammi esplicativi i dati misurati nel periodo precedente (da riportare tramite foglio elettronico editabile), fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo di prelievo, immessi nei pozzi di restituzione e scaricati nel bacino artificiale durante i periodi di manutenzione dell'impianto geotermico.

Art.3 bis

Prescrizioni di scarico nel sottosuolo

Le acque utilizzate per lo scambio di calore dovranno essere restituite integralmente **nella stessa falda di prelievo mediante i due pozzi PZ2 e PZ4, attivi** ed, in caso di ripristino/sostituzione, mediante il pozzo PZ3, attualmente non funzionante; **con esclusione di quelle strettamente necessarie per gli interventi di manutenzione dell'impianto geotermico**, nei momenti di passaggio da riscaldamento a raffreddamento e viceversa, **nel rispetto del provvedimento dell'Unità AUA e Acque Reflue di Arpae-AAC Metropolitana n. 208 del 20/01/2021 di autorizzazione allo scarico.**

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa

idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista

dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Cattelan Paolo, legale rappresentante del **CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO**, CF/P.IVA: 03882971207, con sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Gian Giuseppe Gherardi SNC, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.